

(Schema di)
Accordo
tra

- la Società Filarmonica di Trento;
- il Comune di Trento - Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili.

e

Premesso che:

- l'Associazione "Società Filarmonica di Trento", costituita fin dal 1795, ha sede in Trento;
- l'Associazione è fornita di personalità giuridica a norma delle vigenti leggi in quanto già la possedeva per l'ordinamento austriaco (Legge 15 novembre 1867 - Bollettino Leggi Imperiali n. 134); è legalmente riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento in data 22 settembre 1976: decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 16 dd.29/3/77, ed è iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Trento al n. 54 del Registro delle persone giuridiche; è riconosciuta fra gli Istituti Culturali di rilevanza nazionale e per questo sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso il Fondo Unico per lo spettacolo;
- l'Associazione "Società Filarmonica di Trento" ha per statuto lo scopo di coltivare e diffondere il culto per l'arte musicale, organizzando concerti, appuntamenti e manifestazioni musicali; interagisce e collabora con istituzioni, altre associazioni e realtà socio-culturali; svolge attività di ricerca storico musicale ed editoriale ed è priva di scopo di lucro;
- l'Associazione "Società Filarmonica di Trento" è accreditata da una plurisecolare tradizione e gode di un prestigio riconosciuto, costituendo per l'orizzonte culturale della città di Trento un riferimento autorevole e imprescindibile;
- la Società Filarmonica nel 1954 ha donato al Comune di Trento una parte consistente del proprio immobile di via Verdi 30 per consentire al Comune di svolgervi, con oneri ridotti, l'attività del Liceo musicale, divenuto poi Conservatorio di Stato nel 1980;
- lo statuto della Società Filarmonica, a seguito di modifica introdotta fin dalla prima metà del '900, prevede che la scelta di un membro del Consiglio Direttivo avvenga da parte dal Sindaco del Comune di Trento;
- il piano di politica culturale "Trento 2012-2020", approvato dal Consiglio comunale il 19 giugno 2013, annovera fra le proprie priorità quelli di:
 - riequilibrare le azioni sull'offerta e sulle condizioni dell'offerta (produzioni e sovvenzioni, in estrema sintesi), privilegiando le seconde ma mantenendo delle autonome creatività di progetti e iniziative proprie, che però siano sempre trainanti una pluralità diffusa di soggetti in rete. In altri termini, fare quel che il privato non fa, non può fare, sussidiariamente e in dinamiche di rete orizzontale;
 - riprendere con decisione un ruolo "alto" di promozione culturale, nella sollecitazione di nuove domande culturali e sociali diffuse, con l'impegno a ricercare nuovi pubblici e nuovi contesti, seguendo la "città che cambia" e insieme agevolando/accompagnando la costruzione di nuove cittadinanze;
 - puntare su logiche di rete, sia come condizione operativa e progettuale privilegiata e in grado di restituire risultati creativi più interessanti e degni d'attenzione, sia come impianto di coordinamenti continui e strutturali con diversi soggetti del territorio, associazioni o istituzioni, per razionalizzare e ottimizzare attività qualificate e relativi impegni, e per confrontarsi meglio con le nuove sfide di qualità e professionalità che esige il mondo contemporaneo
 - esplicitare criteri di qualità, rendendoli pubblici, adottando nuovi indicatori di valutazione

- che consentano di indirizzare le necessarie selezioni nell'azione di sostegno ai soggetti del territorio (contributi, sovvenzioni);
- il DUP 2020/2022 del Comune di Trento, approvato con deliberazione consiliare n. 211 del 16 dicembre 2019, individua fra i propri assi strategici relativi al settore culturale quello di mettere in rete le risorse del territorio, favorendo l'interazione tra i soggetti culturali locali e il dialogo tra le diverse culture;
 - il PEG 2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 23 dicembre 2019, stabilisce che il Servizio cultura, turismo e politiche giovanili collabori con istituzioni culturali cittadine, associazioni e soggetti diversi, al fine di definire “un sistema culturale cittadino”, anche intersettoriale, valorizzando le competenze e le professionalità locali con attenzione alle esperienze nazionali ed internazionali;
 - il PEG 2020 stabilisce, inoltre, che il Servizio cultura, turismo e politiche giovanili assegni contributi ai soggetti che hanno un ruolo centrale nelle politiche culturali presenti nel Comune di Trento, tra i quali è espressamente indicata la Società Filarmonica di Trento;
 - tra le attività significative del Servizio cultura, turismo e politiche giovanili il PEG 2020 individua la riformulazione ed implementazione di nuove disposizioni in materia di contributi;
 - a quest'ultimo proposito, la Giunta comunale, nella seduta del 2 marzo 2020, con il concluso n. 125, ha ritenuto opportuno, da un lato, proseguire in una sistematica ricognizione delle situazioni in atto relative a nomine, trasparenza, bilancio consolidato, contabilità economico-patrimoniale delle diverse realtà culturali cui il Comune partecipa o al cui bilancio contribuisce a vario titolo in maniera sistematica allo scopo di rivalutarne e aggiornarne i presupposti e, dall'altro lato, di disciplinare specificamente i contributi a bilancio attraverso atti formali che esplicitino l'interesse pubblico concretamente perseguito e diano garanzia del rispetto sostanziale dei principi di trasparenza, pari opportunità e non discriminazione tra operatori, peraltro riservandosi, alla conclusione di ciascuna istruttoria, una puntuale valutazione nel merito;
 - la l.p. 23/1992, “Legge provinciale sull'attività amministrativa”, e segnatamente l'art. 19 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), il quale dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi (comma 1) e che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 debba risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi (comma 2);
 - la predeterminazione e la pubblicizzazione dei criteri ai quali si ispirano i trasferimenti nel settore culturale sono esplicitate e codificate nel Regolamento comunale per l'erogazione di benefici per attività culturali, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 22 giugno 2011.

Ritenuto conclusivamente che le circostanze di cui in premessa siano coerenti con le rispettive e specifiche finalità istituzionali e statutarie e convergano verso un'ipotesi di convenzione per regolare la propria relazione di reciprocità, focalizzata in primo luogo sulla concreta e puntuale definizione dell'interesse pubblico dalla medesima perseguito.

Concordano quanto segue.

Art. 1 – Interesse pubblico.

1. L'interesse pubblico che questa convenzione persegue consiste nella traduzione concreta, per quanto di rispettiva competenza dei sottoscrittori, degli indirizzi di politica culturale fissati in via generale dagli strumenti di programmazione comunale.
2. Si dà atto in particolare che l'attività oggetto della presente convenzione è coerente con gli

indirizzi di politica pubblica che individuano fra le proprie priorità:

- a) la diversificazione e la qualificazione dell'offerta culturale, e specificamente musicale, nel contesto cittadino e provinciale in una prospettiva di eccellenza e di internazionalità;
- b) l'intenzione e la capacità di intercettare nuovi pubblici;
- c) la trasversalità, la multidisciplinarietà dell'offerta e l'attenzione verso i nuovi linguaggi;
- d) la qualificazione della spesa pubblica;
- e) la valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei mondi culturali della città, in una logica di sussidiarietà e l'attenzione per le istanze emergenti, soprattutto giovanili;
- f) le pari opportunità di genere e l'attenzione per le persone diversamente abili; l'attenzione per la dimensione sociale della cultura;
- g) l'attivazione di reti di relazioni.

Art. 2 – Finalità.

1. I sottoscrittori di questa intesa si impegnano ad operare congiuntamente, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, per:

- a) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera a) mantenere uno standard di offerta concertistica di eccellenza, diversificata per generi, stili ed epoche, aperta alle migliori espressioni internazionali;
- b) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera b) intercettare nuovi pubblici, cogliendo tendenze emergenti o esplorando ambiti di domanda inespressa;
- c) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera c) dedicare, nell'ambito della programmazione della Società Filarmonica, irriducibilmente autonoma, una particolare ed esplicita attenzione per le forme musicali non consuete, per le tendenze, ma anche per un approccio trasversale e multidisciplinare, attento alle fonti, all'evoluzione dei linguaggi, alle relazioni tra forme espressive;
- d) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera d) (qualificazione della spesa pubblica) impostare congiuntamente ed eseguire un programma permanente per la rilevazione dei livelli di consumo, del profilo dell'utenza e della *customer satisfaction*;
- e) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera e) valorizzare la sedimentazione di competenze e le sempre rinnovate professionalità della Società Filarmonica, considerando la Stagione dei concerti della Filarmonica stessa come la stagione della città;
- f) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera f), garantire che nei palinsesti della Società Filarmonica permangano iniziative intergenerazionali e particolarmente attente alle esigenze di fruizione (quanto a giorni della settimana e ad orari) delle persone anziane e dei giovani, quali i Concerti della domenica che offrono l'occasione di esibizione ai giovani trentini che si stanno perfezionando all'estero o a livello nazionale; mantenere politiche tariffarie (biglietti di ingresso e abbonamenti) che agevolino la fruizione da parte di tutta l'utenza potenziale, evitando che il livello di reddito costituisca una barriera all'ingresso; riservare la possibilità di accesso agli eventi e una particolare attenzione alle persone diversamente abili;
- g) quanto al precedente art. 1, comma 2, lett. g) mantenere aperta una rete di relazioni, non necessariamente formalizzate ma comunque documentate, fra le principali istanze musicali che operano in città o nella città, sia per conseguire economie di scala e di diversità, sia perseguendo un disegno di razionalizzazione dell'offerta, sia per stimolare azioni congiunte.

2. Il perseguimento dei finalismi di cui al precedente articolo 1 e degli obiettivi di cui al successivo art. 2, integrano in concreto il ruolo sociale che la Società Filarmonica di Trento intende consapevolmente e responsabilmente interpretare.

Art. 3 – Obiettivi.

1. Le finalità di cui al precedente art. 2 sono perseguite essenzialmente attraverso:

- a) la programmazione e la realizzazione di stagioni concertistiche, rassegne e incontri pubblici;
- b) lo svolgimento di attività accessorie, quali ricerche, pubblicazioni, produzioni, erogazione di borse di studio, momenti strutturati di confronto;
- c) l'effettuazione di ricerche e indagini per la ricostruzione del profilo dell'utenza reale e potenziale

- e l'analisi della soddisfazione delle prestazioni erogate e la pubblicazione dei relativi risultati;
- d) l'organizzazione di attività formative;
 - e) la collaborazione con altri soggetti culturali della città od operanti nel contesto urbano;
 - f) l'attivazione di una rete di relazioni con altre organizzazioni pubbliche e private operanti nel settore di specifico interesse, sia a livello locale, sia nazionale e internazionale;
 - g) l'agevolazione nella messa a disposizione della sala da concerti di via Verdi per le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 4 – Modalità di consultazione.

1. Per la materiale attuazione di questa convenzione viene costituito un gruppo permanente di coordinamento, che si riunisce senza particolari formalità, composto da rappresentanti del Comune di Trento – Servizio cultura, turismo e politiche giovanili e della Società Filarmonica e aperto alla consultazione di eventuali partner.
2. È compito del gruppo permanente di coordinamento accompagnare la concreta attuazione di questa convenzione e valutarne gli esiti e gli impatti.
3. Poiché la progettazione esecutiva delle misure e degli interventi che realizzano materialmente questa convenzione sono in capo a una libera associazione, che opera nell'ambito della propria autonomia ideativa, organizzativa, gestionale, economico-patrimoniale, finanziaria, la valutazione dei relativi esiti avviene esclusivamente a consuntivo.

Art. 5 – Assegnazione, rendicontazione e liquidazione delle risorse.

1. Per sostenere la realizzazione di questa convenzione, il Comune di Trento trasferisce alla Società Filarmonica, per la durata della convenzione stessa, un contributo annuale di euro 87.000,00.
2. L'assegnazione, la rendicontazione e la liquidazione dell'importo di cui al precedente comma 1 avviene secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l'erogazione di benefici per attività culturali.
3. Considerato lo storico rapporto fra Comune e Società Filarmonica e la comproprietà dell'immobile di via Verdi, il Comune si impegna a consultare e privilegiare la scelta della Società Filarmonica nell'eventuale assegnazione degli spazi allora donati dalla stessa e ora di proprietà comunale, al fine di mantenere l'immobile finalizzato ad uso e svolgimento di attività musicali.

Art. 6 – Durata.

1. Questa convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e rimane in vigore fino al 31/12/2030.

Art. 7 – Disposizioni finali e transitorie.

1. Si dà atto che la sottoscrizione e l'attuazione di questa convenzione è in linea con i principi ordinamentali di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa e che i suoi effetti non pregiudicano legittimi interessi di terzi, né configurano una violazione dei principi di pari opportunità e di libera concorrenza tra operatori.
2. Si dà atto inoltre che il perseguimento delle finalità di questa convenzione non consente il ricorso a bandi pubblici, mentre la possibilità di accogliere eventuali sollecitazioni di soggetti terzi, sia pure da parte di un soggetto di natura privatistica, è soddisfatta dalla dichiarata attivazione di logiche di rete.
3. Si dà atto infine che la bozza di questa convenzione è stata preventivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.